

**DELIBERA N. 42/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'  
ABRUZZO TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELESIRIO") PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3 E 36 BIS, COMMA 1  
LETT. C), N.3 E 40, COMMA 1, DEL D.LGS. 177/2005  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N.04/2020 - PROC. 54/20/MRM-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le"*



*garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 24 agosto 2001, n. 45, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.RE.COM. Abruzzo)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del CO.RE.COM. Abruzzo - cont. n. 04/2020 è stata contestata, in data 28 ottobre 2020 e notificata in pari data, alla società Abruzzo TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesirio*”, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36-bis, comma 1, lett. c), n.3 e 40, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore, che il CO.RE.COM. Abruzzo compie su delega dell’Autorità, è stata avviata, al fine di verificare l’eventuale trasmissione da parte delle emittenti radiotelevisive locali del programma “*il Cerca Salute – Life 120- COVID 19*”, una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dalle ore 00:00 del giorno 22 giugno 2020 alle ore 24:00 del giorno 28 giugno 2020.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 21 settembre la relazione finale fornita dalla società incaricata della registrazione e dell’analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Abruzzo TV S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesirio*”, ha trasmesso comunicazioni pubblicitarie all’interno di un contesto apparentemente informativo, in contrasto con le norme del Testo unico poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei telespettatori. Specificamente, è stato rilevato quanto segue.



Nel corso della programmazione dell'emittente in questione, nell'arco di tutto il periodo monitorato, è stato trasmesso il programma denominato "*Il Cerca salute*", consistente in un asserito spazio informativo nel quale si colloca un approfondimento "*pseudo scientifico*" rispetto ad una serie di patologie, anche importanti, quali il diabete e il carcinoma in cui, attraverso l'ausilio di video e ricerche perlopiù "pescate" in rete, ma soprattutto per mezzo delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di "esperto" del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro "*Vivere 120 anni*" e consistente nell'adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell'assunzione di una serie di sostanze, in particolare spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto dell'approfondimento. Tale programmazione appare, dunque, diretta esclusivamente alla divulgazione dello stile di vita *Life 120*, rispetto al quale la vendita degli integratori della medesima linea *Life 120* costituisce un elemento centrale.

In tal senso, ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello "*stile di vita Life 120*" e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le "*testimonianze*" da parte di soggetti, spesso affetti da patologie, inserite nelle varie puntate del "*Il Cerca Salute*" che, invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle proprie "*guarigioni*" o, comunque, del miglioramento delle proprie condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l'utilizzo di metodi di cura tradizionali. A mero titolo esemplificativo, al fine di comprendere il fine promozionale delle trasmissioni oggetto di contestazione, si riporta il contenuto di alcune "*testimonianze*" andate in onda nel corso di tutto il periodo oggetto del monitoraggio: alle ore 11.05 del 22 giugno, è stata trasmessa la testimonianza di una donna che asserisce di essere guarita da un "*fibroma al collo ed uno al seno*" grazie allo stile di vita "*Life 120*"; alle 00.46 del 27 giugno 2020, un altro "testimone" afferma di essere guarito dal "*diabete mellito di tipo I*" dopo aver abbracciato "*Life 120*", asserendo di non far più uso di medicine grazie allo stile di vita promulgato da Panzironi; alle 10.20 e alle ore 23.03 del 23 giugno 2020 alcuni testimoni dichiarano di essere guariti completamente da forme anche gravi di "*depressione*" e "*attacchi di panico*"; immediatamente dopo le predette testimonianze ha inizio la televendita degli integratori della linea *Life 120*.

Le comunicazioni commerciali degli integratori della linea *Life 120* erroneamente indicate come "*messaggi promozionali*" riportano, infatti, in sovrimpressione in modalità fissa sia il numero di telefono, sia il sito *internet* cui il pubblico può rivolgersi, configurando quanto trasmesso come "televendita"

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 04/2020, la società Abruzzo TV S.r.l. ha presentato memorie difensive acquisite al protocollo n. 11497 del 10 dicembre 2020, con cui ha argomentato come segue la richiesta di archiviazione:

- "*la società si è sempre attenuta alle prescrizioni impartite da AGCom e dal Ministero della Salute: durante la rubrica del sig. Panzironi è stato, infatti, divulgato un*

*messaggio con il quale si specifica, sostanzialmente, che lo stesso “non è un medico abilitato alla prescrizione o elaborazione di diete”;*

- *“le delibere AGCom n. 152/20/CONS e n. 153/20/CONS, richiamate nella contestazione in esame, sono state sospese dal TAR del Lazio con ordinanza dell’11 maggio 2020”; [..]nel merito, con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2020, il TAR ha “annullato la delibera 152/20/CONS”. Pertanto, in considerazione delle “decisioni del giudice amministrativo, si chiede l’archiviazione del procedimento”.*

## **1. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Abruzzo, con nota acquisita al prot. AGCom n. 0540153 del 21 dicembre 2020, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Abruzzo TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesirio*”, per essere incorsa nella violazione contestata.

Questa Autorità, esaminata la documentazione istruttoria e presa visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3 e 40, comma 1, del D.lgs. 177/2005.

L’Autorità, infatti, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua* per i seguenti motivi:

- la circostanza riferita nella memoria della Società, secondo cui le delibere nn. 152/20/CONS e 153/20/CONS sono state prima sospese e poi annullate per l’effetto dell’accoglimento dei relativi ricorsi dinanzi al TAR Lazio, non corrisponde a verità: le citate ordinanze di sospensione (al pari delle successive sentenze di merito) si riferiscono, infatti, a due provvedimenti di ordinanza ingiunzione emanati dall’Autorità per fattispecie in vero analoghe nei confronti di due emittenti nazionali, ma con le quali il TAR del Lazio, in accoglimento delle istanze cautelari presentate, con le ordinanze n. 3678/2020 e 3680/2020 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle delibere richiamate solo *in parte qua*. In particolare, il giudice di *prime cure* si è limitato a sospendere il provvedimento (recante l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 51, comma 9, del Testo unico di sospensione per un periodo di sei mesi dell’intera attività di diffusione dei contenuti da parte del destinatario), limitatamente alle ulteriori trasmissioni di differente natura, ribadendo in maniera inequivocabile che *“deve comunque ritenersi inibita la diffusione di specifici contenuti che possano ingenerare disinformazione nel pubblico e ispirare comportamenti non raccomandati dalle competenti autorità sanitarie”;*

- successivamente il TAR Lazio, sez. III *Ter*, con le sentenze del 2 dicembre 2020, n. 12883 e 12884, ha dichiarato l’illegittimità *in parte qua* delle delibere impugnate dalle società sanzionate avendo accolto unicamente il profilo di doglianza inerente alla mancanza di proporzionalità della sanzione, irrogata nel massimo edittale.

- In particolare il Giudice amministrativo, in riferimento alle trasmissioni oggetto dei provvedimenti impugnati, ha rilevato che *“l’AGCom ha inteso sanzionare non la promozione commerciale svolta tramite la diffusione del format, ma la trasmissione del programma televisivo, in quanto costituente un mezzo di comunicazione particolarmente*



*diffuso e a contenuto complesso e, dunque, anche un rilevante veicolo di messaggi potenzialmente pregiudizievoli per la salute, [...]La fattispecie, a giudizio del TAR, “rimanda proprio alla missione istituzionale dell’AGCom, il cui intervento repressivo non si risolve nella mera tutela dei diritti del consumatore, mirando piuttosto alla regolazione del settore dei media televisivi anche attraverso un sistema di controlli e sanzioni su scelte di programmazione contrastanti con gli obblighi vigenti in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi”.*

Per i Giudici, *“le valutazioni svolte dall’Autorità con riferimento all’accertamento di un fatto rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 51 comma 9 del TU non possono ritenersi affette dai vizi lamentati, atteso che i provvedimenti impugnati dopo avere analiticamente ricostruito il fatto, nonché riportato le controdeduzioni svolte dalle società, forniscono una ampia e coerente motivazione in merito alla ritenuta integrazione delle violazioni alle citate disposizioni del TU nonché alla gravità delle condotte poste in essere”[...].Pertanto, l’articolata valutazione dell’Autorità, in quanto motivata in maniera esaustiva nonché esente da evidenti profili di illogicità, irrazionalità o errore di fatto, è stata ritenuta dal TAR immune dalle censure mosse dalla ricorrente.* Il Giudice Amministrativo, da ultimo, ha chiarito come lo stesso contenuto e il particolare metodo comunicativo ivi applicato appaiono di per sé, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, *“lesivi dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione”.*

Il Collegio, come già detto, ha invece accolto, esclusivamente, il solo profilo di doglianza inerente alla misura della sanzione interdittiva irrogata nel massimo edittale: *“l’applicazione della stessa nella misura massima di sei mesi, con totale inibizione dell’attività di diffusione di contenuti televisivi [...] integra la richiamata manifesta mancanza di proporzione”.* In altre parole, non è stata riscontrata la illegittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo dell’*an* della sanzione irrogata, ma solo nel *quantum*, relativamente al mancato rispetto del principio di proporzionalità.

La rilevata fondatezza del suddetto motivo, nei termini indicati, ha necessariamente determinato l’accoglimento dei ricorsi in *parte qua* e l’assorbimento di tutte le ulteriori censure, ivi comprese quelle svolte con i motivi aggiunti.

Quanto alla circostanza riferita dalla Società che durante la programmazione de il “Cerca Salute” è stato divulgato un messaggio con il quale si specifica, sostanzialmente, che il sig. Panzironi *“non è un medico abilitato alla prescrizione o elaborazione di diete”*, è appena il caso di sottolineare che tale accorgimento potrebbe – forse – risultare efficace in riferimento alla *“consapevolezza del consumatore medio”*, inteso come il *“consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”* (cfr. Cass., 26 marzo 2004, n. 6080, in Foro it., 2005, 2843; sent. 30 novembre 1983, causa 22/82, Leendert van Bonnekomp, in Raccolta, 1983, 3883. I). Al contrario, nella fattispecie *de qua*, il telespettatore cui si rivolge la pubblicità di prodotti “Life 120” capaci di “guarire” dalle malattie, è colui che versa in uno stato di salute precario, un malato, in alcuni casi anche grave o addirittura inguaribile (si pensi ad un soggetto affetto, appunto, da un tumore o dal diabete, o depresso ) che, come tale, è un *“consumatore vulnerabile”*, caratterizzato da una *‘accresciuta sensibilità che lo pone in una condizione di debolezza soggettiva’*. Il considerando 18 della direttiva 2005/29/CE afferma, in tal senso, che



accanto al parametro del consumatore medio desumibile dalla giurisprudenza della Corte è necessario introdurre disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultino particolarmente vulnerabili a causa di specifiche fragilità individuali dovute a condizioni particolari quali il disagio fisico (malattia), psichico (paura della morte, solitudine, ecc.) o socioeconomico (povertà, ignoranza, ecc.). In altre parole, nel caso di un telespettatore “*malato*” si abbassa, ragionevolmente, la soglia di esigibilità di una condotta coerente e consapevole del consumatore in quei determinati frangenti di vita o in quelle condizioni. Proprio in tale contesto, quindi, va inquadrata la pubblicità, per quanto compete a questa Autorità, dei prodotti della linea “Life 120”, che promettono di “*vivere 120 anni*” al riparo da malattie e la cui commercializzazione costituisce una attività economica per le Società del signor Panzironi.

Il programma “Il cerca Salute” risulta, infatti, totalmente ed interamente finalizzato alla divulgazione dello stile di vita Life 120, di cui la vendita degli integratori della linea medesima costituisce il fulcro. Il programma in questione, infatti, consistente in un approfondimento “pseudo scientifico” di una serie di patologie, attraverso il quale viene incessantemente propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “Vivere 120 anni”, si basa sull’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e sulla assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) di approfondimento. Oltre a “Il cerca salute” vengono poi trasmesse altre rubriche, interviste e testimonianze, che rappresentano la nocività della dieta mediterranea, ricca di carboidrati, e la incondizionata esigenza di assumere integratori della linea Life 120, che sono l’oggetto delle televendite che, regolarmente e sistematicamente, interrompono la programmazione dell’emittente.

Le trasmissioni televisive oggetto del presente procedimento si risolvono, dunque, in una sorta di strumento pubblicitario veicolando informazioni pubblicitarie che si traducono nella forma delle televendite, potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci prescritti dalla scienza medica e indicati come errati o antiquati.

Circa il tema delle “*testimonianze*”, inoltre, è appena il caso di sottolineare che il contesto suggestivo descritto viene corroborato con testimonianze di presunti malati affetti da patologie gravi (quali, ad esempio, il diabete), i quali affermano di essere addirittura guariti seguendo lo stile di vita prospettato dal signor Panzironi. Tali testimonianze sono proposte per rendere ancora più convincente l’intero impianto comunicativo, facendo leva sulla credulità popolare dello spettatore “*vulnerabile*”, indotto a seguire lo stile di vita prospettato e ad accantonare le indicazioni e le precauzioni dettate dalla scienza medica (si pensi al caso dell’insulina e del diabete). Quanto, poi, alla veridicità delle testimonianze raccolte, non può non rilevarsi che, pur volendo ammettere l’eventuale veridicità delle testimonianze (*sed non*), queste vengono comunque strumentalizzate per promuovere la vendita di quegli integratori (commercializzati dalla stessa società che cura le trasmissioni) che avrebbero asseritamente svolto un effetto benefico nelle loro vite, anche in caso di malattie oggettivamente gravi.



In tale contesto, la modalità comunicativa adottata in una programmazione sostanzialmente funzionalizzata alla promozione di uno stile di vita asseritamente sano, in cui l'integrazione svolge un ruolo fondamentale, e che *a latere* è accompagnato dalla reclamizzazione di appositi integratori, appare basata sul seguente schema: da un lato si decantano le proprietà terapeutiche dello stile di vita Life 120 e, dall'altro, si espongono a critica gli insegnamenti della medicina ufficiale, corroborando la prospettazione con le testimonianze di chi è guarito da patologie gravi seguendo proprio lo stile di vita pubblicizzato.

L'intera costruzione dei programmi in questione, dalla chiara matrice pubblicitaria, dunque, non può essere correttamente letta se non alla luce dell'obiettivo perseguito che è, evidentemente, la commercializzazione di quegli integratori che vengono promossi nel corso di tutti i programmi: non a caso, infatti, i programmi sono interrotti per lasciare spazio proprio ai *claim* commerciali ed alle televendite che mirano alla commercializzazione di tali integratori, attraverso il ricorrere di formule verbali, affermazioni con valenza tipicamente pubblicitaria nell'ambito di un programma pretesamente informativo. Ne deriva una comunicazione a evidenti scopi commerciali, idonea a stimolare la possibile propensione dello spettatore, soprattutto quello che versa in cattivo stato di salute, ad acquistare gli integratori proposti in vendita.

L'effetto immediato e diretto di tali programmi, che si esplica sul comportamento economico dei destinatari in quanto sollecitazione all'acquisto dei prodotti promossi, comporta altresì un inevitabile aumento della eventualità che lo spettatore "*vulnerabile*" possa sottovalutare o non prendere in seria considerazione le indicazioni della medicina ufficiale, mettendo quindi a rischio la propria salute, senza la necessaria percezione della natura promozionale del messaggio, confezionato sulla base di una asserita scientificità delle proposte commerciali.

Ne consegue che la fattispecie in esame risulta peculiare e particolarmente subdola con riguardo alla influenza esercitata sul comportamento – non meramente economico – dei telespettatori (e, quindi, degli stessi quali potenziali consumatori). Infatti, a differenza dell'ipotesi ricorrente dei messaggi promozionali fuorvianti o ingannevoli, in questo caso l'intera programmazione risulta confezionata in modo da fungere da contenitore per la promozione di prodotti commerciali (*id est*: gli integratori e gli altri prodotti della linea LIFE 120).

Ed invero, con le trasmissioni in esame, la maggior parte del palinsesto appare strutturato in modo da fungere da terreno preparatorio per il lancio promozionale dei prodotti oggetto di comunicazione, in modo da ingenerare nei telespettatori il convincimento che l'offerta commerciale sia meritevole di accoglimento in quanto suffragata dalle prospettazioni del signor Panzironi e dalle testimonianze di vita in precedenza trasmesse.

Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario dei messaggi in esame, che possono definirsi "televendite" con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico i prodotti della linea "Life 120". Nelle diverse comunicazioni trasmesse, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l'oggetto (gli integratori Orac Spice) e la forma (la telefonata). A tal proposito, in una delle televendite



erroneamente indicate come telepromozione il conduttore, lo stesso del “Cerca salute”, dice: “*Gli Orac Spice li potete trovare in tutte le farmacie al costo di 49 euro e 90 ma grazie a questa offerta potete trovarli a 39 euro e 90*”. “*È sicuramente un’offerta molto vantaggiosa ma se ne volessi acquistare due?*”. La conduttrice ribatte: “*Ancora meglio! Se acquisti due confezioni risparmi e in più avrai in omaggio il nostro bestseller Vivere 120 anni*”, “*allora sai che ti dico Giusi? Che è sicuramente un peccato non telefonare*”. “*Hai ragione! Life 120 ti migliora la vita!*”

CONSIDERATO che a norma dell’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 “*sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, ..... l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale.....*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 “*le comunicazioni commerciali audiovisive non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;*

VISTO l’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 177 del 2005, che stabilisce che “*è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente*”;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Abruzzo Tv S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesirio*” delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3 e 40, comma 1, del D.lgs. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più giorni, possono essere valutate come un’unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l’unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione base per le violazioni contestate nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni

altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, emerge la mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2016 che non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della predetta società.

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nella violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36-bis, comma 1, *lett. c)*, n.3 e nell'art. 40, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.747,50 (settemila-settecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice-ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;*

**ORDINA**

alla società Abruzzo TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telesirio", con sede legale in AVEZZANO (AQ) via Diesel sn (CF. 01701000661) di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemila-settecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto,



ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 42/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 42/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba